

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1707-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 28 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 1206)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 luglio 2002

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

—

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 luglio 2002*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di amministrazione, in società aventi fini di lucro;

d) esercitare attività imprenditoriali;

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. *Identico.*

2. Agli effetti della presente legge per **titolare** di cariche di governo si **intende** il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. *Identico.*

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. Il titolare di cariche di governo, **nello svolgimento del proprio incarico**, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, **ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;**

b) ricoprire cariche o uffici o **svolgere** altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o **svolgere** altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di **gestione** in società aventi fini di lucro **o in attività di rilievo imprenditoriale;**

soppressa;

e) esercitare attività professionali, **anche in forma associata**, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati, **in Italia o all'estero**; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica;

f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;

g) esercitare qualsiasi impiego privato.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e post universitario.

4. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da a) a e) del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; **inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;**

e) esercitare qualsiasi **tipo di impiego o lavoro** pubblico;

f) esercitare qualsiasi **tipo di impiego o lavoro** privato.

Soppresso.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

Soppresso.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione **della carica**; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui **al** comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d)

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

6. Fermi restando i divieti previsti da diverse disposizioni di legge, le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, non sussistono per le cariche o uffici ricoperti e per le attività svolte alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera e), svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.

del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5. *Identico.*

Soppresso.

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando **il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi** in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto **o l'omissione** ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, **ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,** con danno per l'interesse pubblico.

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dall'ordinamento vigente, quando ne sussistano i presupposti.

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro novanta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare **di cariche di governo** dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante **di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.**

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme **civili**, penali, amministrative e disciplinari **vigenti**, quando ne sussistano i presupposti.

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro **trenta** giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, **le situazioni di incompatibilità** di cui all'articolo 2, comma 1, **della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.**

2. Entro **i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare** trasmette, **inoltre**, i dati relativi alle **pro-**

2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

prie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dall'esecuzione o dall'attuazione di atti o deliberazioni derivano, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e ad evitare che casi analoghi si ripetano.

4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di compe-

b) la sospensione del rapporto di impiego **o di lavoro** pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere **richiesta** agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica **e preferenziale sul patrimonio** del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, **ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287**, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

(V., in diversa formulazione, il comma 9 del presente articolo).

4. *Identico.*

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di compe-

tenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria. **Ai fini previsti dal presente comma, il parere espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ha natura vincolante.**

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

tenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al **presente articolo** l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, **fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.**

Soppresso.

8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

(V., in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo).

9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

ART. 7.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.

3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

ART. 7.

(Obblighi di comunicazione).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

ART. 8.

(Obblighi di comunicazione).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e **l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano** al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. Qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 risultassero non veritiere si incorre nel reato di cui all'articolo 479 del codice penale. Qualora le medesime dichiarazioni non fossero rese si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, verificate le irregolarità, ne dà comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente.

3. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non siano state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o incomplete l'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica la violazione ai Presidenti delle Camere.

ART. 8.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. **Quando** le dichiarazioni di cui all'articolo 5 **non fossero rese o** risultassero non veritiere **o incomplete** si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, **qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze,** verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente **e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

(V. comma 2 del presente articolo).

ART. 9.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. **I ruoli organici** di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, **e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati** di 15 unità **per ciascun ruolo** in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** dalla presente legge. **Le Autorità possono** anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità **per ciascuna,** personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione **alle Autorità** del solo trattamento accessorio spettante al predetto per

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

sonale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere all'assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di **976.000** euro per l'anno 2002 e di **2.924.000** euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. *Identico.*

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

2. Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente all'articolo 6, commi da 1 a 9, e all'articolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, è resa dal titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione di cui all'articolo 5, comma 2, è effettuata dal titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

€ 0,26



14PDL0030120